



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Provvedimento del 27 marzo 2025 [10140282]

[doc. web n. 10140282]

Provvedimento del 27 marzo 2025

Registro dei provvedimenti
n. 188 del 27 marzo 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito, "Regolamento");

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito "Codice");

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell'8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito "Regolamento del Garante n. 1/2019");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzone;

PREMESSO

1. Introduzione.

Con reclamo presentato ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, la Sig.ra XX, ex dipendente del Comune di Polino (di seguito, il "Comune"), ha lamentato, per il tramite del proprio avvocato, una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, la reclamante ha rappresentato che, nonostante il rapporto di lavoro di lavoro con il Comune fosse cessato in data 30 dicembre 2019, l'indirizzo di posta elettronica assegnatole dall'Ente ([nome della reclamante.cognome della reclamante]@comune.polino.tr.it) sarebbe stato mantenuto attivo, con reindirizzamento automatico dei messaggi di posta elettronica in entrata all'indirizzo "segreteria@comune.polino.tr.it".

2. L'attività istruttoria.

In riscontro a una richiesta d'informazioni dell'Autorità (v. nota prot. n XX del XX), il Comune, con nota del XX (prot. n. XX), ha dichiarato, in particolare, che:

il rapporto di lavoro con la reclamante è cessato "a far data dal 30/12/2019";

"la [reclamante] [... svolgeva] funzioni dirigenziali, ex art. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2 del D.lgs 267/2000";

"il Comune [...] è un ente avente soli 206 abitanti e, al tempo, aveva un solo responsabile dell'area amministrativa/contabile, senza che vi fossero altri che pote[ssero] svolgere le funzioni in capo alla [reclamante]";

nonostante le richieste tempestivamente rivolte alla reclamante, non è stato possibile "avere notizie dalla [stessa in merito alle] procedure in corso inerenti le funzioni di sua competenza, in specie con gli uffici del MEF (le importantissime comunicazioni/trasmissioni dati con la BDAP) e pertanto, [il Comune] si è trovato costretto, al fine di evitare danni [...] ad operare nel seguente modo, al momento della cessazione del rapporto di lavoro [...]: 1) è stata creata la nuova casella segreteria@comune.polino.tr.it [...] sulla quale sono stati importati tutti i messaggi (ricevuti ed inviati) dalla casella email [della reclamante]; 2) è stata eliminata la casella email [della reclamante] e sostituita con un "alias" che inoltra le email ricevute alla casella segreteria@comune.polino.tr.it; [...]; è stato rimosso l'account di accesso al portale istituzionale [della reclamante]";

il Comune ha agito in questo modo "per evitare danni gravi e irreparabili, non solo finanziari che avrebbero senz'altro avuto come esito il dissesto del Comune (tra questi non erano stati depositati i bilanci alla BDAP, causando il fermo dei trasferimenti di più anni con gravi ripercussioni finanziarie; erano in corso istruttorie e interlocuzioni con la locale Corte dei Conti, tutti gli accessi su piattaforme, pc, ecc...erano di fatto bloccati)".

Con nota del XX (prot. n. XX), l'Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell'attività istruttoria, ha notificato al Comune, ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 12, 13, 14 e 88, par. 1, del Regolamento, nonché 113 del Codice.

Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall'Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).

Con nota del XX (prot. n. XX), il Comune ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:

"il Comune [...] ha] circa 200 (duecento) abitanti [...]e] conta nel proprio organico soltanto 3 dipendenti (di cui uno a tempo determinato)";

"all'epoca dei fatti, la [reclamante] era una "posizione Organizzativa" (apicale di cat D) unica responsabile dell'area amministrativa/contabile con funzioni dirigenziali, ex art. 107, commi 2

e 3 e 109, comma 2 del D.lgs 267/2000”;

“oggi, alla luce di quanto accaduto, si è optato per l’adozione di un unico indirizzo di posta per tutti gli uffici “info@comune.polino.tr.it” ad eccezione dell’ufficio tecnico [...], ma all’epoca dei fatti [...] si era lasciata alla stessa la possibilità di utilizzare l’indirizzo [personale] per comunicare e scambiare documenti con i colleghi e con altre amministrazioni”;

considerato che l’interessata aveva cessato il rapporto di lavoro “senza aver eseguito [un] passaggio di consegne, il Comune [...] veniva a trovarsi in gravissima difficoltà non avendo accesso alla documentazione necessaria per garantire il proprio funzionamento”;

“a differenza di quanto accade in Enti di dimensioni maggiori e con più dipendenti, nel Comune [...] la [reclamante,] [...] era la sola ad avere accesso alla documentazione, alle banche dati ed alle procedure [...]”;

non era possibile recuperare diversamente i documenti non transitati dal protocollo informatico dell’Ente, ovvero “quelli [della reclamante] scambiati direttamente con colleghi e referenti così come per quelli [...] archiviati [dalla reclamante] nella casella di posta elettronica in questione”;

“[...] non risulta esservi stato accesso a nessun dato estraneo all’attività lavorativa e non è stata effettuata alcuna indagine sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore”;

“il [...] DPR 62 del 2013, all’articolo 11-bis espressamente limita l’utilizzo degli account istituzionali “per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione [e, pertanto,] [...] nella casella in questione non potevano trovarsi, ed infatti non vi si trovavano, messaggi non attinenti all’attività lavorativa”;

“la [reclamante] era stata espressamente informata che, in assenza di collaborazione da parte sua, il Comune avrebbe dovuto acquisire direttamente in proprio la documentazione necessaria alla prosecuzione della propria attività”;

“tale comunicazione, sebbene effettuata in forma orale, soddisfa perfettamente i requisiti dell’informativa sintetica atteso che dava all’interessata la possibilità di sapere che, in caso di sua inerzia, sarebbe stato posto in essere un trattamento di dati personali con le modalità a lei note in quanto responsabile del servizio”;

“allo stesso modo, i mittenti, tutte pubbliche amministrazioni o aziende, sono stati posti a conoscenza della circostanza che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la reclamante, i messaggi indirizzati all’indirizzo [di posta elettronica della reclamante] erano pervenuti all’indirizzo “segreteria@comune.polino.tr.it” in occasione del primo contatto\risposta atteso che la modifica dell’indirizzo di risposta appariva in maniera chiara e trasparente”;

“[...] la casella [di posta elettronica della reclamante] è rimasta quindi attiva per pochi mesi, compatibilmente con lo stato di emergenza venutosi a creare [...] la casella è ora disabilitata [...]”.

In occasione dell’audizione, richiesta ai sensi dell’art. 166, comma 6, del Codice e tenutasi in data XX (v. verbale prot. n. XX del XX), il Comune ha dichiarato, in particolare, che:

“il Comune è un Ente di dimensioni molto modeste (circa 200 abitanti), dotato di scarse risorse organizzative (all’epoca dei fatti vi erano soltanto due dipendenti e la sola reclamante era in posizione apicale, avendo di fatto, sotto il profilo operativo, la responsabilità della

gestione finanziaria e amministrativa del Comune)”;

“[...] in quel periodo [la reclamante] aveva in essere alcuni procedimenti particolarmente importanti e urgenti, di cui uno con la Corte dei Conti, relativo alla situazione di possibile dissesto dell’Ente. Molti dei dati e dei documenti richiesti dalla Corte dei Conti si trovavano nella disponibilità della sola reclamante, in quanto erano transitati nella casella di posta elettronica assegnata su base personale alla stessa, e il loro mancato tempestivo reperimento avrebbe potuto portare finanche alla dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente, con danno grave e irreparabile, anche tenuto conto che i bilanci del Comune non risultavano essere stati depositati. Ciononostante, [...] tali dati e documenti [non sono stati messi] nella disponibilità dell’Ente”;

“la reclamante si era registrata alla piattaforma informatica per il deposito dei bilanci (BDAP) utilizzando la propria casella di posta elettronica personale assegnata dal Comune e, pertanto, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il Comune non ha potuto nemmeno accedere a tale piattaforma per modificare i dati di registrazione”;

“il Comune ha dunque agito al fine esclusivo di salvaguardare l’interesse pubblico e impedire il verificarsi di un danno grave e irreparabile per l’Ente”;

“non vi era alcuna intenzione di ledere la sfera di riservatezza della reclamante, tanto che il Comune ha prelevato esclusivamente informazioni e documenti rilevanti ai fini istituzionali, non avendo invece acceduto ad alcun messaggio di posta elettronica di natura personale”;

“[...] nel periodo in cui si sono verificati i fatti oggetto di reclamo il Comune si trovava ad affrontare una situazione di emergenza sismica, in quanto il Comune rientra nel perimetro del cratere dell’evento sismico del 2016”.

3. Esito dell’attività istruttoria.

3.1 La liceità del trattamento.

Nella cornice del Regolamento e del Codice, il datore di lavoro può trattare i dati personali dei lavoratori (v. art. 4, n. 1, del Regolamento), anche relativi a “categorie particolari”, se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (artt. 6, par. 1, lett. c), e 2 e 3, e art. 9, parr. 2, lett. b) e 4; 88 del Regolamento) oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, parr. 1, lett. e), 2 e 3, e art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento; artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

Il datore di lavoro è poi, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati (art. 5 del Regolamento) e deve essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato in conformità al Regolamento (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento).

Con riguardo al corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e della rete Internet, il Garante, sin dal 2007, ha fornito specifiche indicazioni ai titolari del trattamento (v. provv. “Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet”, adottato con Del. n. 13 del 1° marzo 2007, doc. web n. 1387522), evidenziando, in particolare, che “il contenuto dei messaggi di posta elettronica - come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati - riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali; un’ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell’inviolabilità dei segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; art. 49 Codice dell’amministrazione digitale)”.

Ciò comporta che, anche nel contesto lavorativo pubblico e privato, sussista una legittima aspettativa di riservatezza in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza (v. più di recente, il "Documento di indirizzo. Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati" del 6 giugno 2024, doc. web n. 10026277, par. 2, e le richiamate "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet" del 1° marzo 2007, n. 13, doc. web n. 1387522, punto 5.2 lett. b).

Nelle richiamate Linee guida del Garante è stato, tra le altre cose, chiarito che ogni operazione posta in essere in relazione al servizio di posta elettronica deve essere effettuata nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza nonché con un livello di tutela tale da impedire interferenze ingiustificate sui diritti fondamentali dei lavoratori, dei terzi mittenti e/o dei destinatari delle medesime comunicazioni. L'Autorità ha, altresì, evidenziato che può considerarsi conforme ai predetti principi la condotta del titolare che provveda, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'interessato, alla rimozione del relativo account, previa disattivazione dello stesso e contestuale adozione di sistemi automatici atti a informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi di posta elettronica alternativi riferiti all'attività del medesimo titolare, evitando in tal modo di prendere visione delle comunicazioni in entrata o in uscita presenti sull'account individualizzato assegnato al lavoratore (cfr., da ultimo, provv.ti 31 agosto 2023, n. 464, doc. web n. 9942133; 22 giugno 2023, n. 263, doc. web n. 9920814; 9 marzo 2023, n. 68, doc. web n. 9877754, nonché i precedenti ivi richiamati).

Ciò premesso, dall'istruttoria relativa al caso di specie è emerso che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la reclamante, il Comune ha trasferito tutti i messaggi di posta elettronica in arrivo e in uscita dalla casella di posta elettronica "[nome della reclamante].[cognome della reclamante]@comune.polino.tr.it", al tempo assegnata all'interessata, alla casella di posta elettronica "segreteria@comune.polino.tr.it". Inoltre, dopo aver disattivato la predetta casella di posta elettronica della reclamante, il Comune ha creato un indirizzo di posta elettronica virtuale (c.d. alias) ugualmente denominato "[nome della reclamante].[cognome della reclamante]@comune.polino.tr.it", ma associato all'indirizzo "segreteria@comune.polino.tr.it", con l'effetto che i messaggi che i mittenti inviavano all'indirizzo di posta elettronica della reclamante, confidando di corrispondere con la stessa, venivano, in realtà, recapitati alla casella "segreteria@comune.polino.tr.it".

Il Comune ha, pertanto, avuto accesso sia ai messaggi di posta elettronica pervenuti alla casella di posta elettronica al tempo assegnata alla reclamante su base personale sia a quelli successivamente inviati alla reclamante ma recapitati, come detto, alla casella "segreteria@comune.polino.tr.it", per effetto della creazione del predetto alias, così ponendo in essere un trattamento di dati personali relativi alla reclamante e ad altri interessati (mittenti/destinatari/altri soggetti menzionati nei messaggi di posta e nei relativi allegati) in maniera non conforme al principio di "liceità, correttezza e trasparenza" e in assenza di una base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento.

Sotto altro ma connesso profilo, si osserva che, per effetto della migrazione alla casella di posta elettronica "segreteria@comune.polino.tr.it" dei messaggi di posta elettronica al tempo ricevuti dalla reclamante o inviati alla stessa, nonché della creazione del predetto alias, con il conseguente invio alla casella "segreteria@comune.polino.tr.it" dei messaggi indirizzati alla reclamante, il Comune ha posto in essere una "comunicazione" (v. art. 2-ter, comma 4, lett. a), del Codice) dei dati personali della reclamante e di altri interessati (mittenti; altri soggetti menzionati nei messaggi di posta e nei relativi allegati) al personale abilitato ad accedere alla casella di posta denominata "segreteria@comune.polino.tr.it".

Come ribadito dal Garante in numerose occasioni, il titolare del trattamento, al fine di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali (v. art. 5 del Regolamento), deve, invece, provvedere, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alla rimozione

dell'account di posta elettronica assegnato al dipendente, previa disattivazione dello stesso e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti alla sua attività professionale, adottando, altresì, misure volte a impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo durante il periodo in cui tale sistema automatico è in funzione (v. le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet", cit., spec. punto 5.2, lett. b); cfr. provv.ti 21 dicembre 2023, n. 602, doc. web n. 9978536; 9 marzo 2023, n. 68, doc. web n. 9877754; 21 luglio 2022, n. 255, doc. web n. 9809466; 7 aprile 2022, n. 127, doc. web n. 9771545; 29 settembre 2021, n. 353, doc. web n. 9719914; 4 dicembre 2019, n. 216, doc. web n. 9215890; 1° febbraio 2018, n. 53, doc. web n. 8159221; nello stesso senso v. Raccomandazione CM/Rec(2015)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale, spec. par. 14.5).

Nel caso di specie, invece, il Comune, creando la predetta casella alias, apparentemente riconducibile alla reclamante, ha ingenerato nei terzi la convinzione di poter corrispondere con la stessa su base individuale, con aspettativa di riservatezza, ignorando i mittenti dei messaggi che gli stessi sarebbero in realtà pervenuti a un indirizzo condiviso ("segreteria@comune.polino.tr.it") e accessibile da una pluralità di soggetti all'interno dell'organizzazione comunale. Deve, pertanto, concludersi che il Comune ha posto in essere altresì un'illecita comunicazione di dati personali, avendo agito in maniera non conforme al principio di "liceità, correttezza e trasparenza" e in assenza di una base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento.

Non può, invece, a tal riguardo, accogliersi l'argomento difensivo prospettato dal Comune, in base al quale le predette iniziative si sarebbero rese necessarie al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento dell'attività amministrativa a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la reclamante e all'asserita mancanza di collaborazione da parte della stessa nell'assicurare un ordinato passaggio di consegne, atteso che, in base alla disciplina di settore applicabile in materia di protocollo informatico e gestione dei flussi documentali nell'ambito dei procedimenti amministrativi, l'Ente avrebbe dovuto acquisire la documentazione d'interesse dal proprio protocollo informatico, senza accedere all'account di posta elettronica assegnato su base individuale a una propria dipendente. Ciò anche tenuto conto che, come affermato dall'Autorità in numerosi provvedimenti, i sistemi di posta elettronica, per loro stessa natura, non consentono di garantire le necessarie caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti (v., da ultimi, provv. 22 giugno 2023, n. 263, doc. web n. 9920814 ed i precedenti ivi richiamati). Sebbene il Comune abbia evidenziato il disservizio derivato dall'asserito improprio utilizzo del sistema di posta elettronica da parte della reclamante quale mezzo di archiviazione e gestione di documentazione istituzionale, tale circostanza, tuttavia, non può essere ritenuta sufficiente a legittimare la consultazione da parte dell'Ente dei messaggi di posta elettronica contenuti nella casella di posta elettronica individualmente assegnato alla reclamante.

Nel ribadire che anche nel contesto lavorativo pubblico e privato sussiste una legittima aspettativa di riservatezza in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza, costituzionalmente tutelata, si precisa che l'art. 11-bis del d.P.C.M. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), invocato dal Comune, nel consentire l'utilizzo di account istituzionali per fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili (comma 2), comunque ammette l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali (comma 5). Si prende ad ogni buon conto atto di quanto dichiarato dal Comune sia in sede di memoria difensiva sia in occasione dell'audizione, con assunzione di responsabilità anche ai sensi dell'art. 168 del Codice, in merito alla circostanza che la casella di posta elettronica della reclamante non conteneva messaggi di natura personale che potessero rilevare ai fini dell'art. 113 del Codice.

3.2. La trasparenza nei confronti degli interessati.

Nel rispetto del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12 del Regolamento).

Dal reclamo proposto dall'interessata emerge che la stessa non era stata informata da parte del Comune né della migrazione dei propri messaggi di posta elettronica dalla propria casella personale alla casella “segreteria@comune.polino.tr.it” né della creazione della predetta casella alias.

Non risulta, inoltre, in atti che il Comune, nella prospettiva di assicurare la correttezza e la trasparenza del trattamento, avesse adottato alcuna misura per informare i mittenti, i quali avevano la convinzione di corrispondere direttamente con la reclamante, della circostanza che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la reclamante, i messaggi indirizzati all'indirizzo “[nome della reclamante].[cognome della reclamante]@comune.polino.tr.it” sarebbero in realtà pervenuti all'indirizzo “segreteria@comune.polino.tr.it” e, pertanto, letti da una pluralità di soggetti nell'ambito dell'Ente.

Né rileva che, come dichiarato dal Comune, lo stesso avesse provveduto a informare oralmente la reclamante in merito alla circostanza che, in mancanza di una sua collaborazione, si sarebbe provveduto ad acquisire i documenti e le informazioni d'interesse mediante accesso diretto alla sua casella di posta elettronica. Ciò in quanto, in disparte dal fatto che tale comunicazione non appare idonea ad assolvere di per sé al predetto obbligo di informativa, ai sensi dell'art. 12, par. 1, del Regolamento, le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento devono essere “fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici”, potendo essere “fornite oralmente” soltanto “se richiesto dall'interessato [...]”. Di tale circostanza non vi è evidenza negli atti istruttori.

Analogamente, non può essere ritenuta sufficiente a giustificare la condotta dell'Ente la circostanza che, come sostenuto dallo stesso, i mittenti dei messaggi di posta elettronica avrebbero successivamente ricevuto risposta da altri indirizzi di posta elettronica riferibili all'Ente, avendo, così, potuto dedurre di non aver corrisposto direttamente con la reclamante. Ciò anche in considerazione del fatto che il titolare del trattamento è tenuto a fornire per iscritto agli interessati, ove i dati non siano stati ottenuti direttamente presso gli stessi, tutti gli elementi informativi di cui all'art. 14 del Regolamento in merito al trattamento, non potendosi ritenere che i predetti mittenti “dispon[essero] già delle informazioni” (art. 14, par. 5, lett. a), del Regolamento) in merito al meccanismo di alias predisposto dal Comune.

Per tali ragioni, fermo restando i profili di illiceità del trattamento già evidenziati, con riguardo al trattamento dei dati personali tanto della reclamante quanto dei terzi, che, come detto, ignoravano la circostanza che il Comune avesse predisposto il predetto meccanismo di alias, deve concludersi che il Comune ha, altresì, agito in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, 13 e 14 del Regolamento.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell'istruttoria della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall'Ufficio con l'atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l'archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall'art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva la violazione, da parte del

Comune, degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 12, 13 e 14 del Regolamento.

Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un'unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l'art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le predette violazioni sono soggette alla sanzione prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall'art. 166, comma 2, del Codice, l'importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l'adozione di ulteriori misure correttive di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento.

5. Adozione dell'ordinanza ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell'art. 166 del Codice, ha il potere di "infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso" e, in tale quadro, "il Collegio [del Garante] adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice" (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell'art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell'ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall'art. 83, par. 2, del Regolamento.

Tenuto conto che:

la condotta del Comune si connota di gravità, essendosi posta in violazione della legittima aspettativa di riservatezza, sia dei reclamanti sia dei terzi (mittenti/destinatari), in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza, costituzionalmente tutelata (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

la violazione ha comunque carattere isolato, avendo riguardato un solo ex lavoratore (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

la condotta ha natura colposa, avendo il Comune erroneamente interpretato il quadro giuridico applicabile, nonché agito nella convinzione di poter meglio servire l'interesse pubblico, per far fronte a una situazione di emergenza ed evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'indisponibilità di informazioni e documenti contenuti esclusivamente nella casella di posta elettronica della reclamante, che, stante a quanto dichiarato dall'Ente, non aveva provveduto ad effettuare un tempestivo passaggio di consegne prima della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);

la violazione, stando a quanto dichiarato dal Comune, non ha riguardato né categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento né dati personali relativi a

condanne penali o reati di cui all'art. 10 del Regolamento) (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento);

si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, "Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR" del 24 maggio 2023, punto 60).

Ciò premesso, nel considerare che il titolare del trattamento è un Comune di dimensioni estremamente ridotte (circa 200 abitanti), dotato di scarse risorse organizzative e finanziarie, si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze attenuanti:

non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (cfr. art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);

il Comune ha offerto una buona cooperazione con l'Autorità nel corso dell'istruttoria (cfr. art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento).

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 12, 13 e 14 del Regolamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell'art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione del fatto che, come sopra detto, la condotta del Comune, ancorché frutto di un'erronea valutazione, si è posta in violazione della legittima aspettativa di riservatezza, sia dei reclamanti sia dei terzi (mittenti/destinatari), in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza, costituzionalmente tutelata.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l'illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Polino per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 12, 13 e 14 del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;

ORDINA

al Comune di Polino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Piazza G. Marconi, 12 - 05030 Polino (TR), C.F. 00178250551, di pagare la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

al predetto Comune, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente

provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della l. n. 689/1981;

DISPONE

- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell'art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità;
- ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 27 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei